

Codice A1614A

D.D. 30 aprile 2025, n. 310

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" - Domanda di sostegno e pagamento in applicazione della D.G.R. n. 1-8033 del 29/12/2023 e delle determinazione n. 372/A1614A del 17 maggio 2024. Spesa pubblica totale euro 61.747,92 (di cui euro



ATTO DD 310/A1614A/2025

DEL 30/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" – Domanda di sostegno e pagamento in applicazione della D.G.R. n. 1-8033 del 29/12/2023 e delle determinazione n. 372/A1614A del 17 maggio 2024. Spesa pubblica totale euro 61.747,92 (di cui euro 10.984,92 di quota regionale).

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca

norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

PREMESSO, inoltre, che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabili a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP 2023-2027 Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il testo vigente del PSP 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024;
- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023;
- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", approvato con Decisione della Commissione europea C(2024) 8662 del 11/12/2024, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31/03/2025;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

DATO ATTO che:

- l'Autorità di Gestione, con determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- in applicazione dell'art. 108 comma 3 del TFUE, l'Aiuto è stato notificato alla CE stessa, ed è stato autorizzato con Decisione C(2024) 1218 del 28 febbraio 2024, quindi verrà concesso in Regime Notificato Esentato con codice SA.111967 (2024/N).

VISTE le seguenti norme nazionali, che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quale la SRA27:

- decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. prot. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il

termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023 n. 337220 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola".

RICHIAMATO, altresì, che:

- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006.

VISTI, relativamente all'intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima":

- i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11-6552 del 27 febbraio 2023, nella consultazione scritta svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 283/A1705B del 28 marzo 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 con la quale si è disposto:

- di destinare per l'attuazione del bando 2024 dell'intervento SRA27, euro 3.500.000,00 di spesa pubblica ammissibile per i primi 4 anni di impegno, di cui euro 1.424.500,00 di quota di cofinanziamento comunitaria (pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile), euro 1.452.850,00 di quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile), euro 622.650,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);
- di individuare i procedimenti relativi all'Intervento SRA27 e di approvarne i relativi termini ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 14/2014, come specificato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione. In particolare, il procedimento viene suddiviso in due fasi:
 - fase di verifica dei requisiti di ammissibilità ;
 - fase di ammissione al sostegno e approvazione delle graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, previa verifica della sostenibilità tecnica dei Piani di intervento presentati al termine della fase precedente, riservata a coloro in possesso dei requisiti di ammissibilità ;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste (A1614A), l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione;
- la determinazione n. 372/A1614A del 17 maggio 2024 che ha approvato le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" stabilendo che solo le domande giudicate ammissibili e finanziabili dovranno mantenere gli impegni assunti per gli anni dal 2025 al 2029 compresi e presentare ogni anno la domanda di aiuto e pagamento per il riconoscimento degli impegni assunti e adempiuti;
- la determinazione n. 291/A1614A del 17 aprile 2025 che ha:
 - approvato l'elenco delle domande ammissibili al sostegno e finanziabili per le superfici e gli importi riportati nell'allegato A alla determinazione stessa pari a 35.263,90 euro per ciascun anno di impegno per complessivi 176.319,50 euro per i 5 anni di impegno,
 - dato atto che l'esito dell'istruttoria della domanda n. 24010074854 verrà formalizzato con successivo atto. Il premio annuo richiesto è pari a 26.483,82 euro,
 - dato atto che potranno verificarsi lievi differenze tra le superfici ammissibili al termine della fase di ammissibilità e le superfici ammesse al termine della fase di pagamento per scostamenti rispetto alle superfici accertate dal SIGC;

PRECISATO, in merito alla dotazione finanziaria, che:

- le risorse messa a disposizione con la D.G.R. n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi;
- il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in riferimento all'intervento SRA27, di:

- disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento fino al 15 maggio 2025, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09 marzo 2023 e disporre altre scadenze correlate alla prima;
- approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per il mantenimento degli impegni di cui all'intervento "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" per la Campagna 2025 da parte di coloro che sono risultati ammissibili e finanziabili al termine dell'istruttoria delle domande pervenute nella campagna 2024;
- approvare le Istruzioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, in allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- verificare che, per ciascuna domanda, siano confermati i criteri di ammissibilità, i criteri di selezione e gli impegni proposti così come risultanti al termine dell'istruttoria delle domande pervenute nella campagna 2024;
- dare atto che le risorse messe a disposizione dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 sono sufficienti a soddisfare le richieste che perverranno e che saranno pari a circa euro 61.747,72;
- approvare per le domande in oggetto il modello informativo di domanda di sostegno e pagamento così come presente nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese (SIAP);
- autorizzare la presentazione delle domande relative all'intervento SRA27 PSP/CSR 2023-2027 previa validazione del fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola;
- stabilire i termini ultimi per la presentazione telematica delle domande di pagamento iniziali e di modifica come sotto riportati:
 - domanda iniziale: alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2025;
 - domanda di modifica: alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2025;
 - termine ultimo (con eventuale penalità) domanda iniziale o di modifica: alle ore 23:59:59 del 9 giugno 2025;
- stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2025 potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173;
- applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

DATO ATTO, inoltre, che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

DATO ATTO che il cofinanziamento regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) di euro 10.984,92 della spesa pubblica ammissibile di euro 61.747,72, attivata peromissisl'Intervento SRA27, trova copertura finanziaria nelle risorse finanziarie stanziare in competenza con D.G.R. n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 dal bilancio di previsione finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2025 con l'Impegno n. 831/2025 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2025 (Missione 16 - Programma 1601) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

ATTESTATO che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 10.984,92, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

ATTESTA l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

determina

in applicazione della D.G.R. n. 1-8033 del 29/12/2023 e della determinazione n. 372/A1614A del 17 maggio 2024:

1 – di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento dell'intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" per coloro che sono risultati ammissibili e finanziabili al termine dell'istruttoria delle domande pervenute nella campagna 2024;

2 - di approvare le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" - campagna 2025, allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3 – di disporre per ciascuna domanda la verifica del mantenimento dei criteri di ammissibilità, dei criteri di selezione e degli impegni proposti, così come risultanti al termine dell'istruttoria delle domande pervenute nella campagna 2024;

4 – di destinare al presente bando la somma complessiva di euro 61.747,72, quale quota parte dell'importo di euro 3.500.000,00, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-8033 del 29 dicembre 2023, specificando che:

- le risorse totali citate verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi;
- il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

5 – di approvare per le domande in oggetto il modello informativo di domanda di sostegno e

pagamento così come presente nel sistema gestionale “Sviluppo Rurale 2023-2027” nell’ambito del Sistema Agricolo Piemontese (SIAP);

6 – di autorizzare la presentazione delle domande relative all’intervento SRA27 PSP/CSR 2023-2027 previa validazione del fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola;

7 – di disporre, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09 marzo 2023, i seguenti termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento:

- domande iniziali e di modifica senza penalità: ore 29:59:59 del 15 maggio 2025;
- termine ultimo domande iniziali e di modifica (con eventuale penalità): ore 29:59:59 del 09 giugno 2025;

8 - di stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2025 potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173;

9 - applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell’Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

10 – di dare atto che:

- il presente Aiuto notificato alla CE stessa, ed è stato autorizzato con Decisione C(2024) 1218 del 28/02/2024, quindi verrà concesso in Regime Notificato Esentato con codice SA.111967 (2024/N);
- il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto le risorse finanziarie necessarie copertura finanziaria nelle risorse finanziarie stanziare in competenza con D.G.R. n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 dal bilancio di previsione finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2025 con l’Impegno n. 831/2025 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2025 (Missione 16 - Programma 1601) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione trasparenza, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, criteri e modalità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_SRA27_bando_sostegno_pagamento_completo.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.

DIREZIONE	Direzione Ambiente, Energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	ENVCLIM (70) Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
AZIONE / SOTTOINTERVENTO	SRA27 Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
BANDO	01/2025 sostegno e pagamento
SCADENZA	15/05/2025

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE.....	3
1.1. DEFINIZIONI.....	3
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	6
1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO.....	6
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	7
1.5. PREMI CONCEDIBILI.....	7
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	9
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO.....	9
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ.....	9
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	10
1.10. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA.....	11
1.11. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO.....	12
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO.....	13
PARTE II – OBBLIGHI E IMPEGNI.....	14
Impegni obbligatori.....	15
Impegni facoltativi.....	17
2.3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE (DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO).....	20
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	23
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	23
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	24
3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	27
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	30
3.5. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	30
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	32
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	36
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	36
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	38
4.4. CONTATTI.....	41

ALLEGATI

1.1 – Relazione di intervento

PARTE I – PARTE GENERALE



1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«*Aliquota di sostegno*»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«*Anagrafe Agricola del Piemonte*»: archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

«*Azienda*»: è lo strumento (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.) necessario all'imprenditore per svolgere la propria attività. Secondo il codice civile (art. 2082) è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;

«*Beneficiario*»: in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«*Cessione*»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

«*Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)*»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«*CSR*»: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale;

«*Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo*»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.L.gs. 173/98, art. 14 c. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«*Foresta*»: così come definita dall'art. 3 della l.r. 4/2009, sono foresta o bosco i "terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.";

- «*GFS*»: Gestione Forestale Sostenibile. Insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
- «*Intervento*»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;
- «*Misure di Conservazione regionali (MdC)*»: finalizzate a evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie dei Siti della Rete Natura 2000, sono costituite da una serie di disposizioni - articolate in buone pratiche, obblighi e divieti – di carattere generale, efficaci per tutti i Siti, e da disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat . Forniscono anche indirizzi per la redazione delle Misure sito-specifiche e dei Piani di gestione.
Sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 – Allegato E consultabile all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>
- «*Misure di Conservazione sito-specifiche (MdC sito-specifiche)*»: approvate con deliberazione della Giunta regionale, sono redatte in conformità alla MdC regionali e sono adeguate agli obiettivi di conservazione di ciascun Sito; se le caratteristiche territoriali lo richiedono, sono corredate dai Piani di Gestione.
Le MdC di ciascun Sito sono disponibili all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>
- «*Norma*»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «*Obiettivi e misure di conservazione*» dei Siti della Rete Natura 2000: approvati con D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024 per 131 Siti della Rete Natura 2000 piemontese. Si tratta di specifici format nei quali sono indicati, per ogni habitat e specie presenti in ciascun Sito, l'obiettivo di conservazione, le misure per raggiungerlo e l'arco temporale. I format sono consultabili alla pagina:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>
- «*Obbligo*»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- «*PSP*»: Piano Strategico della PAC;
- «*Parcella di riferimento*»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «*Particelle catastali ricadenti in Rete Natura 2000*»: i criteri per definire le particelle catastali facenti parte della rete Natura 2000 sono specificati nell'Allegato D delle *Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte* come aggiornate e modificate dalla D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023) e disponibile al link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-07/dgr-7222-2023-testo_atto_1.pdf

Ai fini della presente operazione le superfici ammissibili sono determinate sulla base della superficie effettivamente ricadente nel sito;

«*Piano di Gestione (PdG)*»: strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per le Zone Speciali di Conservazione laddove si è ritenuto necessario per la conservazione o il miglioramento degli habitat e delle specie d'interesse comunitario. I PdG approvati sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

«*Piano Forestale Aziendale / Piano di Gestione Forestale (PFA/PGF) e strumenti equivalenti*»: strumenti operativi e normativi previsti dal D.Lgs 34/2018 e dalla LR 4/2009 per la programmazione degli interventi di gestione in bosco; sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore secondo le indicazioni metodologiche approvate dalla Giunta regionale. I Piani approvati sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

«*Prioritised Action Framework (PAF)*»: format predisposto dalla Commissione europea al fine di individuare le priorità di intervento nella gestione degli habitat e delle specie tutelati dalla Rete Natura 2000 per la stima dei relativi fabbisogni finanziari e per l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento per realizzare tali priorità. Il PAF della Regione Piemonte è stato approvato con D.G.R. n. 4-2559 del 18/12/2020 ove vengono individuate le azioni prioritarie da realizzare nel periodo 2021-2027 ed è consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/paf-priority-action-framework-per-rete-natura-2000-piemonte>

«*Sistema Informativo Forestale Regionale SIFOR*»: contiene le banche dati e i servizi per la gestione, consultazione, cartografia e elaborazione delle informazioni riguardanti il comparto forestale piemontese disponibile al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor;>

«*Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)*» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*Soggetti gestori delle Rete Natura 2000*» e «*Soggetti gestori delle Aree Protette*»: soggetti definiti dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

«*Spesa pubblica*»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«*Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)*»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«*Superficie determinata*»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Definizioni del glossario di cui all'allegato A al Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.i.:

«*Conversioni*»: comprendono le modificazioni della forma di governo; ai sensi della legge regionale n. 4/2009 art. 20, non è ammessa la conversione da fustaia o da governo misto a ceduo, ma solo da ceduo o governo misto a fustaia.

La conversione dei cedui è l'insieme degli interventi finalizzati all'avviamento guidato dei soprassuoli cedui, abbandonati o meno dal governo, verso il governo a fustaia; si tratta di una serie di diradamenti, volti a modellare il soprassuolo fino al momento della rinnovazione, mediante taglio di rinnovazione o al taglio a scelta colturale; per i cedui invecchiati ma comunque di età inferiore ai 40 anni è applicabile solo il metodo del taglio di avviamento. La conversione in alcune categorie forestali può avvenire anche per evoluzione naturale (successione spontanea), senza alcun intervento;

«*Diradamenti*»: interventi di taglio intercalare, in un soprassuolo coetaneo non ancora maturo, che riducono la densità allo scopo di concentrare l'accrescimento sui soggetti migliori e aumentare la stabilità del bosco.

I diradamenti possono essere di diverso tipo:

- dal basso - si eliminano quasi esclusivamente le piante dominate e sottostanti;
- dall'alto - il criterio di scelta dei soggetti di avvenire non è limitato ai soggetti già dominanti;
- misto - agisce contemporaneamente o successivamente nel piano dominante ed in quello dominato;
- geometrico - valido per popolamenti che derivano da impianto, consiste nel taglio di piante selezionate solo con criteri geometrici (per esempio a file);
- selettivo - vengono individuati i soggetti di avvenire ed eliminati i loro potenziali concorrenti, lasciando i soggetti indifferenti ai fini della concorrenza.

In base alla sua intensità ogni diradamento può essere debole, medio o forte. Quando il diradamento ha un'intensità tale da interrompere la copertura forestale, a volte allo scopo di permettere l'insediamento di rinnovazione anticipata, si parla di superdiradamento.

I diradamenti possono essere finalizzati alla conversione del ceduo in fustaia nell'ambito del taglio di avviamento, per la riduzione della densità del popolamento attraverso la selezione quali-quantitativa dei polloni a vantaggio dei soggetti più stabili, vitali, meglio affrancati dalle ceppaie o nati da seme;

«*Taglio a scelta colturale nelle fustaie disetanee*»: i termini di “taglio saltuario”, “taglio di curazione”, “taglio per piede d'albero” e “giardinaggio colturale” sono considerati sinonimi di “taglio a scelta colturale”.

Il trattamento consiste nell'effettuare contemporaneamente sia i tagli di rinnovazione, sia quelli intercalari e le cure colturali in popolamenti disetanei, pluristratificati o da rendere tali. L'intervento è effettuato frequentemente per gruppi o collettivi (piano subalpino), talora per piede d'albero;

«*Tagli in fustaia irregolare*»: ai fini del taglio, le fustaie irregolari sono da considerare “disetanee” e quindi vi si applica il taglio a scelta colturale, fatte salve condizioni particolari, da evidenziare e valutare in sede di progetto di taglio.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09 marzo 2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28 dicembre 2022.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della

politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e riapprovato da ultimo con Decisione C(2024)8662 del 11 dicembre 2024, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n.17-6532 del 20.02.2023 e riadottato da ultimo con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.

In riferimento all'intervento "SRA 27 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" è stato autorizzato l'Aiuto di Stato codificato con il numero SA.111967 (2024/N).

1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'Intervento SRA27 – Pagamento per impegni silvoambientali e impegni di materia di clima è finalizzato a enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) in materia di tutela ambientale e conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi forestali tradizionali.

Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6 ed è volto a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalla Strategia Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Piano Forestale Regionale 2021-2027, ecc.).

Il presente bando riguarda la **presentazione delle domande di sostegno e pagamento** relativamente alla campagna 2025 dell'Intervento "SRA 27 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" da parte di coloro che sono risultati **ammissibili e finanziabili** al termine dell'istruttoria delle domande pervenute nella campagna 2024.

Potranno essere inserite a pagamento solo le superfici e gli impegni risultati ammissibili al termine dell'istruttoria delle domande presentate nel 2024.

Nei paragrafi che seguono vengono presentate le caratteristiche degli impegni o obblighi che si assumono con l'ammissione al sostegno e le condizioni per partecipare alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento.

L'intervento "SRA 27 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria di uno o più impegni silvo-climatico-ambientali che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco definite da:

- pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale nazionale (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e regionale di settore (Regolamento forestale regionale);

- per i siti della Rete Natura 2000, dalle limitazioni previste dai Quadri di azioni prioritarie per Natura 2000 (Prioritised action framework for N2000 PAF), dai Piani di Gestione Natura 2000, dalle Misure di Conservazione regionali e sito-specifiche o da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve naturali), finalizzate al mantenimento di habitat o habitat di specie di interesse comunitario.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1-8033 del 29 dicembre 2023 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento "SRA27 – Pagamento per impegni silvoambientali e pagamenti in materia di clima" pari a € 3.500.000 per i primi 4 anni d'impegno. Alla campagna di sostegno e pagamento 2025, oggetto del presente bando, vengono destinati € 61.747,72, quale quota parte del suddetto importo complessivo.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Si precisa che le risorse totali previste dalla citata DGR verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi. Il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e territorio.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

L'importo dei premi è stato determinato dall'Amministrazione Regionale ed è stato certificato da Soggetti incaricati dalla Regione.

L'importo dei premi in funzione dei gruppi di categorie forestali interessate vengano riportati nella tabella che segue.

Per tutte le tipologie di impegno, sono state escluse le categorie forestali degli Arbusteti e degli Ontaneti di ontano verde, in quanto non soggetti a gestione attiva.

L'importo massimo erogabile, dato dalla somma dei valori degli impegni obbligatori ed eventualmente facoltativi assunti, è pari a **400 euro/ha/anno**.

Allegato 1

Raggruppamenti forestali	Categorie forestali	SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni)	SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche	SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali							SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto		
			4) Diversificazione della struttura forestale			1) Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio	2) Protezione diretta	3) Lotta alle alloctone	5) Conservazione delle isole di biodiversità	2) Silenzio selvicolturale	1) Gru a cavo	3) Miscelate	
			a) da ceduo a governo misto	b) conversione a fustaia/diradamento non uniforme	c) taglio a scelta culturale								
			€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno								€/ha/anno
Gruppo1: categorie forestali con potenziale valore economico elevato	Acero-tiglio-frassineti	275	10	124	215	123	140	75	231	57	45	4	11
	Faggete												
	Lariceti												
	Quercocarpineti												
	Robineti												
Gruppo2: categorie forestali con potenziale valore economico medio	Abetine		6	90		111				40	30		
	Castagneti												
	Cerrete												
	Peccete												
	Querceti di roverella												
	Querceti di rovere												
Rimboschimenti													
Gruppo3: categorie forestali con potenziale valore economico basso	Alneti planiziali e montani	2	50	82	51	21	15						
	Boscaglie												
	Ostrieti												
	P. di piano marittimo												
	P. di piano uncinato												
	P. di piano silvestre												
	Formazioni riparie												

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni degli interventi SRA27 sono assunti per la **campagna 2025, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Le regole di riferimento nel settore forestale sono date da:

- Decreto legislativo n. 34 del 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Regolamento forestale regionale 8/2011, che viene assunto come *baseline* per il riconoscimento degli impegni silvoambientali volontari assunti e che danno attuazione ai criteri internazionali di GFS;
- Misure di conservazione sito specifiche per le superfici forestali sottoposte a specifici vincoli ambientali (Natura 2000, Parchi e Riserve);
- D.M. n. 336 del 21 gennaio 2010 recante criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura “pagamenti silvoambientali” (G.U. n.74 del 30-03-2010);
- indicazioni contenute nel paragrafo 6.5 del documento della Commissione europea “Natura 2000 e foreste” (ISBN 978-92-79-53669-4).

Inoltre, i soggetti che aderiscono a uno o più impegni del presente bando devono osservare, in funzione delle attività svolte, le seguenti regole basilari:

- A)** mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115);
- B)** condizionalità rafforzata: insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:
- Regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
 - D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 (valido fino al 31 dicembre 2025);
 - D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 che fornisce specificazioni regionali riferite, rispettivamente, al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115) e al D.M. n. 2588 del 10/3/2020 (ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013);
 - D.D. n. 905 del 26 ottobre 2023 che integra la D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 per quanto riguarda la BCAA2 (protezione di zone umide e torbiere).

- C)** requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) e all'allegato 2 del DM n. 147385 del 9/03/2023;
- D)** condizionalità sociale: il Reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti **A), B), C) e D)** è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli impegni attivati con il presente bando.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli impegni di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione.

1. La domanda di sostegno e pagamento deve essere corredata dalla presentazione di una **Relazione di intervento** che illustra e localizza, in coerenza con il cronoprogramma presentato nel 2024, gli interventi e relativi impegni in corso di mantenimento per l'anno solare 2025 .
2. La domanda di sostegno e pagamento è ammissibile solo per le **superfici forestali e assimilate a bosco**, così come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 della l.r. 4/2009 e ss.mm.ii - (Gestione e promozione economica delle foreste).
3. Sono ammissibili esclusivamente le domande di sostegno e pagamento in diretta relazione ai **costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno** derivante dall'assunzione di impegni che vanno al di là delle baseline di riferimento (Regolamento forestale 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii. e delle Misure di Conservazione sitospecifiche in caso di ricadenza in aree della Rete Natura 2000).
4. Le superfici boscate della domanda di sostegno e pagamento devono avere dimensione **non inferiori a 10 ettari e non superiore a 100 ettari**
5. Le superfici inserite in domanda di sostegno e pagamento **superiori a 50 ettari** sono ammissibili se tali superfici sono interessate da un PGF vigente o che abbia concluso positivamente l'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio competente per la sua approvazione o che sia stato assunto l'impegno a redigerlo e a portarlo a conclusione dell'istruttoria tecnica entro il termine del quinquennio di impegno.
6. È ammissibile un contributo pubblico massimo per beneficiario pari a **400 euro/ettaro/anno**.

Non sono ammissibili, le superfici:

- per le quali venga percepito il pagamento compensativo di cui all'Intervento SRC02 del CSR 2023-27;
- che abbiano percepito un contributo in attuazione delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-22;
- per le quali venga percepito un premio in attuazione degli interventi SRA-ACA8 Azione 3 e SRA-ACA17;
- interessate da eventuali altre pratiche connesse al pascolamento, nel caso di potenziale sovrapposizione.

La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale della domanda con recupero delle somme eventualmente erogate.

1.10. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di sostegno e pagamento i proprietari e/o i gestori di foreste private e/o pubbliche, in forma singola o associata **che abbiano aderito alla campagna 2024**.

Con il termine di “gestori” si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridicamente valida che abbiano la **completa disponibilità** delle superfici inserite in domanda quali:

- 1) affittuari o comodatari. I contratti di affitto o di comodato d'uso delle superfici già in essere al momento della presentazione della domanda devono essere registrati a norma di legge, la loro durata deve essere valida al momento della presentazione della domanda e devono essere presenti nel fascicolo aziendale;
- 2) forme giuridicamente valide di gestione forestale associata (associazioni, consorzi, ecc.) che possono:
 - essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel fascicolo aziendale dovrà essere presente l'atto di costituzione, pubblico o privato, registrato nelle forme previste dalla legge;
 - possono costituirsi ai fini della presentazione della domanda; al fascicolo aziendale dovrà essere allegata la bozza dell'atto di costituzione sottoscritta da tutte le parti interessate. Entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento, gli atti dovranno essere registrati nelle forme previste dalla legge e inseriti nel fascicolo aziendale, pena la revoca dell'ammissione stessa.

Le finalità presenti nello statuto devono essere compatibili con le finalità della Relazione di intervento presentato con la domanda di sostegno.

La durata della forma di gestione forestale associata deve essere almeno pari al periodo di impegno derivante dall'adesione al presente bando; in caso di scadenza durante tale periodo, alla domanda di sostegno deve essere allegata la formale deliberazione dell'organo direttivo con la quale si impegna, prima della scadenza naturale, a prorogarne la durata fino almeno al termine del periodo di impegno assunto con l'adesione al presente bando;

- 3) soggetti aggregatisi in base ad atti pubblici, convenzioni, accordi o contratti scritti. Tali atti:
 - possono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno e dovranno essere presenti nel fascicolo aziendale, eventualmente registrati nelle forme previste dalla legge;

- se redatti ai fini della presentazione della domanda, le bozze sottoscritte da tutte le parti interessate dovranno essere presenti nel fascicolo aziendale. Entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento, dovranno essere registrati nelle forme previste dalla legge e inseriti nel fascicolo aziendale, pena la revoca dell'ammissione stessa;

e dovranno indicare:

- come finalità quelle previste dal Relazione di intervento presentato con la domanda di sostegno;
- il soggetto capofila, interlocutore unico di riferimento con l'Amministrazione Regionale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande; al capofila spetterà, pertanto, la rappresentanza esclusiva nei confronti della Regione Piemonte per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti dal presente bando. Il capofila non può essere modificato. Nel caso in cui la posizione del capofila venga meno la domanda decade con i conseguenti obblighi di restituzione delle somme percepite;
- una durata pari ad almeno al periodo di impegno derivante dall'adesione al presente bando;
- le superfici forestali interessate (particella catastale e % in caso di particelle non interessate nella loro totalità) e darne piena disponibilità al soggetto capofila per almeno la durata degli impegni derivanti dall'adesione al presente bando.

4) soggetti gestori dei Siti della rete Natura 2000;

5) soggetti gestori delle Aree protette.

Non possono presentare domanda di sostegno e pagamento: la Regione Piemonte, lo Stato e i Soggetti da questi controllati, salvo gli Enti di gestione dei siti della rete Natura 2000.

Solo coloro che hanno presentato domanda per la campagna 2024 possono presentare la domanda di sostegno e pagamento per le sole superfici e per gli impegni ritenuti ammissibili al termine dell'istruttoria di detta domanda.

1.11. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Nelle domande di sostegno e pagamento possono essere inserite solo la superfici inserite nella domanda presentata nella campagna 2024 e dichiarate ammissibili al termine della relativa istruttoria.

In caso di riduzione della superficie, l'impegno decade, il premio verrà ridotto della quota corrispondente alla superficie venuta meno e dovranno essere restituiti gli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, relativi alla superficie decaduta.

Dall'anno successivo al primo, non si effettuerà alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se:

- la riduzione complessiva rimane motivatamente contenuta nella soglia del 10% della superficie dichiarata ammissibile al termine dell'istruttoria della domanda di sostegno iniziale presentata nel 2024;
- le superfici sono ridotte per le cause di forza maggiore di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta

impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, i titoli di possesso, pena la revoca del sostegno concesso, dovranno:

- avere durata almeno pari al periodo degli impegni assunti (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029);
- se previsto dalla normativa vigente, essere registrati entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento;
- essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Se la scadenza è prevista durante il periodo di impegno, i titoli di possesso possono:

- essere rinnovati con lo stesso soggetto;
- essere rinnovati con un nuovo soggetto, che subentra a quello precedente nell'assunzione degli impegni previsti dall'adesione al presente bando.

In assenza di rinnovo, il proprietario può subentrare nell'assunzione degli impegni.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica quanto stabilito al precedente paragrafo 1.11 circa il recupero degli importi già erogati.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le superfici oggetto di impegno a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In caso di variazione del beneficiario, l'eventuale diminuzione dei punteggi assegnati in base ai criteri di selezione non deve far scendere la domanda sotto il punteggio minimo (10 punti), né collocarla nella parte non finanziabile della graduatoria, pena l'esclusione.

PARTE II – OBBLIGHI E IMPEGNI



2.1. INFORMAZIONI GENERALI

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste
	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici
Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio naturale
	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali

2.2. OBBLIGHI E IMPEGNI

Il beneficiario della **domanda di sostegno e pagamento** si impegna al rispetto e mantenimento degli impegni assunti in fase di pre-adesione per quanto definito in fase di istruttoria di ammissione. Si riportano per completezza gli impegni previsti dal bando inerente la suddetta fase di pre-adesione all'aiuto, come da ultimo aggiornato con D.D n. 618 del 02 agosto 2024:

Le tipologie di impegno sono state definite dal PSP 2023-2027; tra le diverse tipologie nazionali, considerando le caratteristiche del territorio, il CSR Piemonte 2023-2027 ha individuato le tipologie di impegno seguenti:

- **SRA 27.1** - Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni);
- **SRA 27.2** - Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche;
- **SRA 27.3** - Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali;
- **SRA 27.4** - Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto.

Alcuni impegni sono obbligatori e finalizzati alla:

- valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale indirizzando i popolamenti verso strutture e composizioni specifiche più resistenti e resilienti nei confronti dei cambiamenti climatici (**SRA 27.3.4**);

- lotta alle specie alloctone invasive che, entrando in forte competizione con la vegetazione autoctona, impoveriscono dal punto di vista specifico gli habitat in cui si insediano (**SRA 27.3.3**).

Altri impegni sono facoltativi, ovvero tra loro è possibile individuarne, se ritenuto opportuno, altri da assumere e sommare al/ai precedente/i:

- creazione e tutela di radure in bosco favorendo la presenza in bosco di habitat diversi (**SRA 27.1**);
- messa a dimora di specie autoctone di pregio aumentando la composizione specifica dei popolamenti e tutelando le specie rare (**SRA 27.3.1**);
- rilascio di isole di biodiversità rappresentative della complessità forestale locale (**SRA 27.3.5**);
- rilascio di piante rare o con microhabitat (**SRA 27.2**);
- ricorso a un tecnico qualificato per gli interventi selvicolturali in popolamenti aventi funzione di protezione diretta per favorire una gestione qualificata di una risorsa naturale che contribuisce alla tutela dell'uomo e dei suoi beni da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, smottamenti (**SRA 27.3.2**);
- nelle aree esterne alla Rete Natura 2000, rispetto degli stessi periodi di fermo degli interventi selvicolturali al fine di proteggere la nidificazione dell'avifauna (**SRA 27.4.2**);
- ricorso a tecniche di esbosco e concentramento del materiale legnoso meno impattanti sul suolo rispetto all'esbosco a strascico (**SRA 27.4.1**);
- utilizzo di combustibili a minor impatto nei motori a 2 tempi, in particolare le motoseghe (**SRA 27.4.3**).

Di seguito verranno presentate le attività previste dai singoli impegni seguendo l'ordine di cui sopra, corrispondente all'ordine gerarchico che verrà utilizzato per attribuire il premio sulla superficie impegnata fino al raggiungimento del massimale, pari a **400 €/ha**.

Impegni obbligatori

Nell'ambito degli impegni indicati in **SRA 27.3** (Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali), il richiedente deve assumere almeno uno dei seguenti impegni su tutta la superficie dichiarata in domanda:

1) SRA 27.3.4) valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale tramite la riduzione della % di prelievo rispetto al Regolamento forestale n. 8 del 20 settembre 2011 e s.m.i. o alle Misure di Conservazione per le seguenti categorie di impegno:

Impegno	% max prelievo
a) Interventi da ceduo a regime a governo misto	60%
b) Conversione di ceduo a fustaia	50%
b) Diradamento non uniforme in ceduo invecchiato e fustaia monoplana	40%
c) Taglio a scelta colturale per gruppi in fustaia monoplana/irregolare	25%

La definizione dei diversi tipi di intervento è riportata nell'allegato A – Glossario del Regolamento forestale.

La determinazione dei premi di ciascuna categoria di impegno si è basata sulla definizione di 3 gruppi di categorie forestali in funzione del potenziale valore economico, come di seguito riportato:

Gruppo 1 (potenziale valore economico elevato)	Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Lariceti-cembrete, Quercu-carpineti, Robinieti
--	--

Gruppo 2 (potenziale valore economico <u>medio</u>)	Abetine, Castagneti, Cerrete, Peccete, Querceti di roverella, Querceti di rovere, Rimboschimenti
Gruppo 3 (potenziale valore economico <u>basso</u>)	Alneti planiziali e montani, Boscaglie, Ostrieti, Pinete di pino marittimo, Pinete di pino uncinato, Pinete di pino silvestre, Formazioni riparie

Le categorie degli Arbusteti e degli Alneti di ontano verde non sono eligibili in quanto non soggette a gestione attiva.

Valore del premio:

a) Interventi da ceduo a regime a governo misto	Gruppo 1: 124 euro/ettaro/anno Gruppo 2: 90 euro/ettaro/anno Gruppo 3: 50 euro/ettaro/anno
b) conversione a fustaia / diradamento non uniforme	Gruppo 1 e Gruppo 2: 215 euro/ettaro/anno Gruppo 3: 82 euro/ettaro/anno
c) Taglio a scelta colturale per gruppi in fustaia monoplana/irregolare	Gruppo 1: 123 euro/ettaro/anno Gruppo 2: 111 euro/ettaro/anno Gruppo 3: 51 euro/ettaro/anno

L'impegno SRA 27.3.4 è compatibile con tutti i restanti impegni tranne nel caso in cui gli interventi si sovrappongano ed entrino in conflitto con l'impegno SRA 27.3.3.

2) SRA 27.3.3) lotta alle specie vegetali esotiche invasive di cui alle *black list* Gestione ed Eradicazione, così come aggiornate con D.G.R. n. 1-5738 del 7 ottobre 2022, e secondo le indicazioni delle schede approvate con D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e disponibili al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>

A scopo ricognitivo, l'elenco delle principali specie esotiche invasive della Lista Gestione e della Lista Eradicazione, con indicazione delle specie di particolare rilevanza nell'ambito della gestione forestale di cui all'allegato E del Regolamento forestale, è riportato nell'Allegato 1.2 al presente bando.

Le categorie degli Arbusteti e degli Alneti di ontano verde non sono eligibili in quanto non soggette a gestione attiva.

Laddove si riscontrino specie per cui non è stata redatta una scheda monografica o ne sia stata predisposta una versione semplificata (S) priva di indicazioni gestionali, gli interventi dovranno garantire l'eliminazione definitiva dei soggetti presenti e tutte le attività necessarie al mantenimento dell'impegno per i cinque anni successivi, ad esempio tramite cercinatura e abbattimento dei portaseme dopo la morte, eliminazione meccanica dei ricacci e polloni radicali, sradicamento dei semenzali con eventuale ripetizione delle attività.

A supporto delle scelte gestionali, si rimanda ai contributi scientifici disponibili al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.

L'impegno SRA 27.3.3 è compatibile con tutti i restanti impegni tranne nel caso in cui gli interventi si sovrappongano ed entrino in conflitto con l'impegno SRA 27.3.4.

Impegni facoltativi

Di seguito vengono elencati gli impegni facoltativi da abbinare eventualmente a uno o più degli impegni obbligatori sopra ricordati.

- 1) Nell'ambito degli impegni previsti in **SRA 27.1 (Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni))** possono essere assunti gli impegni di:

- 1) ripuliture e sfalcio di vegetazione in radure, aree di ecotono, margini ripariali;
- 2) creazione e tutela di radure (compresa la manutenzione per i 5 anni successivi all'apertura) tramite decespugliamento per ridurre la componente erbacea, arbustiva e arborea concorrenziale ed eventuale eliminazione delle rampicanti.

Gli impegni riguardano l'esecuzione di interventi di ripulitura, ripetuta nel corso del periodo di impegno, finalizzati a rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti e di ecotono, al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva, all'eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive.

Le aperture esistenti e di nuova realizzazione devono riguardare radure aventi una superficie minima di 500 mq e massima di 1.500 mq cadauna e non superare i 2.000 mq/ha rapportati alla superficie dell'impegno obbligatorio nel quale ricadono.

Ai fini dell'impegno SRA 27.1, le aree di ecotono dovranno avere un raggio di estensione di 10 metri verso l'interno del margine boscato, con l'obiettivo di sfavorire lo sviluppo dello strato arboreo.

I pertinenti requisiti obbligatori sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.

Valore del premio: 275 euro/ettaro/anno

L'impegno SRA 27.1 è compatibile con tutti i restanti impegni ad esclusione delle aree sottoposte agli impegni SRA 27.3.1, SRA 27.3.2 e SRA 27.3.5 nel caso si intendano realizzare nuove radure.

- 2) Nell'ambito degli altri impegni previsti in **SRA 27.3 (Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali)** può essere assunto l'impegno **SRA 27.3.1** che prevede la messa a dimora e la tutela di specie autoctone carenti o l'arricchimento di specie sporadiche o costruttrici l'habitat comprendendo la fornitura del materiale, la pacciamatura, le protezioni individuali o collettive e la manutenzione per i 5 anni successivi all'impianto.

La messa a dimora dovrà prevedere gruppi di 10-15 piantine per un massimo di 50 piantine/ettaro.

Valore del premio: 140 euro/ettaro/anno

L'impegno SRA 27.3.1 è compatibile con tutti i restanti impegni ad esclusione delle aree sottoposte all'impegno SRA 27.1 nel caso preveda di realizzare nuove radure.

- 3) Nell'ambito degli altri impegni previsti in **SRA 27.3** può essere assunto l'impegno **SRA 27.3.5** che consiste nel rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale nelle quali non si eseguiranno interventi per almeno un turno.

Le isole devono riguardare una superficie pari ad almeno il 10% di quella percorsa dall'intervento, devono essere all'interno e non ai margini dell'area di intervento e devono essere georiferite.

Valore del premio:

Gruppo 1 (potenziale valore economico elevato: Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Lariceti-Cembrete, Querco-carpineti, Robinieti)	57 euro/ettaro/anno
Gruppo 2 (potenziale valore economico medio: Abetine, Castagneti, Cerrete, Peccete, Querceti di roverella, Querceti di rovere, Rimboschimenti)	40 euro/ettaro/anno
Gruppo 3 (potenziale valore economico basso: Alneti planiziali e montani, Boscaglie, Ostrieti, Pinete di pino marittimo, Pinete di pino uncinato, Pinete di pino silvestre, Formazioni riparie)	21 euro/ettaro/anno

Le categorie degli Arbusteti e degli Alneti di ontano verde non sono eligibili in quanto non soggette a gestione attiva.

L'impegno SRA 27.3.5 è compatibile con tutti i restanti impegni ad esclusione delle aree sottoposte all'impegno SRA 27.1 nel caso preveda di realizzare nuove radure.

- 4) Nell'ambito degli impegni previsti in **SRA 27.2 (Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche)** può essere assunto l'impegno di rinunciare al taglio di alberi con microhabitat per finalità ecologiche.

Tali rilasci sono da intendersi oltre gli obblighi relativi al rilascio di piante vive o morte previsti dal Regolamento forestale e dalle MdC.

Gli alberi dovranno appartenere alle classi diametriche uguali o maggiori di 45 cm ed essere identificati tramite coordinate GPS e contrassegnatura; viene esclusa la necromassa. I microhabitat da individuare su ciascun individuo e riportati sulla scheda in Allegato 1.3 sono reperibili al seguente link: http://iplus.efi.int/uploads/Tree%20Microhabitat%20Catalogues/Catalogue_TreeMicrohabitats_IT.pdf.

Valore del premio:

Gruppo 1 (potenziale valore economico elevato: Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Lariceti-Cembrete, Querco-carpineti, Robinieti)	10 euro/ettaro/anno
Gruppo 2 (potenziale valore economico medio: Abetine, Castagneti, Cerrete, Peccete, Querceti di roverella, Querceti di rovere, Rimboschimenti)	6 euro/ettaro/anno
Gruppo 3 (potenziale valore economico basso: Alneti planiziali e montani, Boscaglie, Ostrieti, Pinete di pino marittimo, Pinete di pino uncinato, Pinete di pino silvestre, Formazioni riparie)	2 euro/ettaro/anno

Le categorie degli Arbusteti e degli Alneti di ontano verde non sono eligibili in quanto non soggette a gestione attiva.

L'impegno SRA 27.2 è compatibile con tutti i restanti impegni.

- 5) **SRA 27.3.2)** progettazione di interventi indirizzati e specifici in popolamenti a protezione diretta, a cura di un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente valuta la stabilità del popolamento mediante la compilazione della scheda prevista dalla specifica manualistica regionale, definisce la tipologia d'intervento e procede con l'assegno al taglio. La scheda di valutazione viene riportata in Allegato 1.4 e viene resa disponibile in formato .xls.

Per la sua compilazione si deve far riferimento alla pubblicazione “Selvicoltura nelle foreste di protezione” disponibile al link:

http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/selvicoltura_foreste_protez.pdf

e al successivo manuale integrativo, con approfondimenti e nuovi casi studio, reperibile al link:

http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/selvicoltura_foreste_protez_integ_raz.pdf

Valore del premio: 75 euro/ha/anno

L'impegno SRA 27.3.2 è compatibile con tutti i restanti impegni ad esclusione delle aree sottoposte all'impegno SRA 27.1 nel caso preveda di realizzare nuove radure.

Nell'ambito degli impegni previsti in **SRA 27.4 (Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto)** possono essere assunti i seguenti impegni:

- 6) **SRA 27.4.2)** solo nelle aree esterne alla Rete Natura 2000, rispetto dei periodi di interruzione degli interventi selvicolturali, incluse le operazioni di concentramento ed esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna. Tali periodi, variabili in funzione della quota, sono:
- 1) fino a 1.000 metri di quota: 1° aprile - 15 giugno;
 - 2) oltre i 1.000 metri di quota: 1° maggio - 15 luglio per quote superiori;
 - 3) nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio.

Valore del premio:

Gruppo 1 (potenziale valore economico elevato: Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Lariceti-Cembrete, Querco-carpineti, Robinieti)	45 euro/ettaro/anno
Gruppo 2 (potenziale valore economico medio: Abetine, Castagneti, Cerrete, Peccete, Querceti di roverella, Querceti di rovere, Rimboschimenti)	30 euro/ettaro/anno
Gruppo 3 (potenziale valore economico basso: Alneti planiziali e montani, Boscaglie, Ostrieti, Pinete di pino marittimo, Pinete di pino uncinato, Pinete di pino silvestre, Formazioni riparie)	15 euro/ettaro/anno

Le categorie degli Arbusteti e degli Alneti di ontano verde non sono eligibili in quanto non soggette a gestione attiva.

L'impegno SRA 27.4.2 è compatibile con tutti i restanti impegni.

- 7) **SRA 27.4.1)** utilizzo della gru a cavo nelle operazioni di esbosco, nel caso in cui il ricorso alla gru a cavo non sia economicamente conveniente.

Il premio viene riconosciuto per ogni m³ di legname esboscato in meno rispetto all'ottimale per la linea, fissato in 0,7 m³/m linea, e fino a un minimo di 0,5 m³/m linea.

Valore del premio: 4 euro/m³/anno

Il valore del premio dovrà essere rapportato alla superficie (in ettari) interessata dall'esbosco. L'impegno SRA 27.4.1 è compatibile con tutti i restanti impegni.

- 8) **SRA 27.4.3**) utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale nei motori a 2 tempi (motoseghe). Riconosciuto quando le miscele utilizzate per le motoseghe sono alchilate.

Valore del premio: 11 euro/ettaro/anno

L'impegno SRA 27.4.3 è compatibile con tutti i restanti impegni.

Inoltre, il beneficiario della **domanda di sostegno e pagamento** è obbligato:

1 - a realizzare quanto indicato nella "Relazione di intervento" che dovrà essere coerente con quanto ammesso nella domanda di pre-adesione all'aiuto;

2 – Eventuali scostamenti per i quali si rendessero necessarie richieste di deroga, dovranno essere opportunamente motivati e, preventivamente alla loro realizzazione, autorizzati ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale.

Gli interventi ammessi in fase di pre-adesione seguiranno le consuete prassi per la loro comunicazione (artt. 4 e 7 del Regolamento forestale). I tempi di realizzazione sono dati dal cronoprogramma presentato con la domanda del 2024 così come ritenuto ammissibile. **In ogni caso gli interventi relativi agli impegni per l'anno 2025 dovranno essere comunicati o autorizzati entro il 31 dicembre 2025.**

3 – ad adempiere a quanto previsto dal reg. (UE) 2022/129 – allegato III circa l'informazione e la comunicazione sul sostegno ricevuto. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>.

2.3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Le **domande di sostegno e pagamento** risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) – e i criteri di selezione – approvati dal Comitato di Monitoraggio CSR 2023-2027 nella consultazione scritta 27 febbraio-13 marzo 2023 – di seguito specificati.

Principio 01 - Finalità specifiche dell'intervento

Viene data priorità agli impegni che:

- interessano maggiori superfici;
- sono finalizzati a mantenere o migliorare la funzione di protezione diretta dei popolamenti forestali;
- sono finalizzati alla preservazione e arricchimento del suolo;
- sono finalizzati alla lotta alle specie alloctone invasive;
- previsti da strumenti di pianificazione forestale.

Criterio		Punti	
1.1) Superficie interessata dagli impegni obbligatori	Superficie totale in ettari	$10 \leq \text{sup} < 20 \text{ ha}$	4
		$20 \leq \text{sup} < 30 \text{ ha}$	5
		$30 \leq \text{sup} < 40 \text{ ha}$	6
		$40 \leq \text{sup} \leq 100 \text{ ha}$	7
1.2) Intervento previsto da strumenti di pianificazione forestale (*)		3	
1.3) Lotta alle specie esotiche invasive	% superficie interessata dalla lotta/sup. totale in domanda	$0 \leq \% < 5$	0
		$5 \leq \% < 10$	5
		$10 \leq \% < 30$	6
		$30 \leq \% < 50$	7
		$50 \leq \% < 70$	8
		$70 \leq \% \leq 100$	9
1.4) Miglioramento della funzione di protezione diretta dei popolamenti forestali	% superficie intervento /sup. totale in domanda	$0 \leq \% < 20$	0
		$20 \leq \% < 40$	8
		$40 \leq \% < 60$	9
		$60 \leq \% < 80$	10
		$80 \leq \% \leq 100$	11
1.5) Preservazione e arricchimento del suolo	% superficie esboscata con gru a cavo/sup. totale esboscata	$0 \leq \% < 40$	0
		$40 \leq \% < 60$	7
		$60 \leq \% < 80$	8
		$80 \leq \% \leq 100$	9

(*) Tutta la superficie di intervento portata in domanda deve essere inserita in uno strumento di pianificazione forestale (PFT/PGF) vigente o presentato per la sua approvazione e che abbia terminato positivamente la fase di istruttoria tecnica.

Principio 03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

La priorità viene data ai soggetti giovani e ai soggetti associati che gestiscono attivamente e con continuità le superfici in domanda, pubbliche e/o private

Criterio		Punti	
3.1) Giovani	Aziende con legale rappresentante < 41 anni	5	
3.2) Gestione associata	Soggetti che gestiscono attivamente e con continuità le superfici in domanda, pubbliche e/o private, da più di 5 anni (non cumulabile con criterio 3.1)	0 ≤ anni < 5	0
		5 ≤ anni < 10	3
		10 ≤ anni < 15	4
		≥ 15 anni	5

Punteggio minimo: 10

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità alle domande che hanno ricevuto il punteggio più alto per i seguenti criteri in ordine decrescente: 1.3, 1.4, 1.5. In caso di ulteriore priorità verrà data priorità alle domande che hanno ricevuto il punteggio più alto per il criterio 1.1 e, in subordine, per il criterio 3.1 e per il criterio 3.2.

In caso di ulteriori parità, verrà data priorità al richiedente più giovane (persone fisica o legale rappresentante).

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

L'attuazione dell'intervento SRA27 – campagna 2025 avviene mediante la presentazione della **domanda di sostegno e pagamento** da parte di coloro che hanno aderito alla precedente fase di pre-adesione all'aiuto. La domanda di sostegno e pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al capitolo 3.3; la stessa, una volta firmata con le modalità descritte al capitolo 3.3, si intende presentata all'atto della sua trasmissione tramite sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)

Il sostegno potrà essere richiesto solo per le superfici e impegni ritenuti ammissibili al termine dell'istruttoria della domanda presentata nel 2024.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la **domanda di sostegno e pagamento** il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico, presso la Pubblica Amministrazione o presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale, ove esistente;
- essere stato ritenuto ammissibile al termine dell'istruttoria delle domande presentate nella campagna 2024 (fase di pre-adesione).

Il beneficiario, prima della presentazione delle **domande di sostegno e pagamento**, deve provvedere all'aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e alla predisposizione del piano colturale grafico, condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 162 del 12 gennaio 2015 e n. 99707 del 1° marzo 2021.

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

È possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire e aggiornare il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/presentare-domanda/gli-organismi-delegati>;

- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo>, tema

“Agricoltura”, a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”).

Per le informazioni dettagliate sull'iscrizione si rimanda al sito della Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, effettuata presso la Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Per poter presentare domanda di sostegno e pagamento, i fascicoli aziendali devono essere stati aggiornati e i dati validati in data successiva al **1° gennaio 2025**. L'aggiornamento deve riguardare anche il deposito nel fascicolo della **documentazione attestante la disponibilità delle superfici non di proprietà** inserite in domanda.

Nel caso delle aziende agricole, il fascicolo e il piano colturale grafico devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda.

I dati del fascicolo aziendale e il piano colturale grafico dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di sostegno, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi dei bandi del precedente periodo di programmazione o di quello attuale.

Per essere ammissibili alla domanda di sostegno e pagamento, le superfici devono avere i codici fotointerpretativi e dichiarativi riferiti all'occupazione del suolo “bosco”.

È possibile verificare i contenuti del proprio fascicolo in anagrafe agricola dall'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte> previa identificazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità digitale (SPID livello 2).

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda, **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso **il modulo di domanda geo-spaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) eventuali informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

È importante che il richiedente sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)', in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presentazione delle domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca delle superfici non agricole considerate ammissibili;

- b) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- c) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Gli interessati, per presentare una domanda in modalità grafica, devono procedere con l'aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale:

- il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA).

3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle «isole aziendali» che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; il richiedente deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni richiedente può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Gli interessati, previa iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- tramite tecnici e professionisti appositamente delegati e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027", tema Agricoltura del portale servizi on-line della Regione Piemonte.

La modalità di compilazione e presentazione delle domanda in proprio o tramite soggetti appositamente delegati sono le uniche possibilità per chi ha scelto la P.A. come gestore del proprio fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento CSR 2023-2027 SRA27. - DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

La domanda di sostegno e pagamento deve includere negli allegati:

- la Relazione di intervento, della quale viene fornita una traccia dei contenuti nell'Allegato 1.1 al presente bando;
- riferimento alla comunicazione di taglio di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale e ogni altra

documentazione autorizzativa/nulla-osta necessaria per la realizzazione degli interventi (VincA per aree in RN2000 ad esempio), se già in possesso. In ogni caso **gli interventi previsti per il 2025 dovranno essere comunicati o autorizzati entro il 31 dicembre 2025;**

- per gli enti pubblici e le forme associate con organi collegiali: copia dell'atto dell'Organo competente che ratifica la decisione di accedere al sostegno, assume gli impegni previsti dal presente bando ed autorizza il legale rappresentante a procedere.

Tutti gli allegati devono essere trasmessi in formato elettronico .pdf secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

La parte grafica della domanda prevede la conferma delle informazioni contenute nell'apposito layer messo a disposizione con la creazione della domanda grafica stessa e basato sugli esiti dell'istruttoria condotta sulle domande presentate nel 2024.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale: prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2025;
- Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173; nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 Regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica o ritiro

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.4. Errori Palesi

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON ricomprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto.

3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1 lettera a), dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli interessati che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 che all'art. 7 fissa tale termine al **15 maggio** per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 maggio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2025 e, quindi, fino al **9 giugno 2025**. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate **oltre il 9 giugno 2025** sono **irricevibili**.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3.5. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

3.5.1. Competenze

Con D.G.R. n. 1-8033 del 29 dicembre 2023, recante disposizioni per l'attivazione del bando 2024 relativo all'intervento SRA27, il Settore Foreste è stato individuato quale struttura competente a provvedere all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa.

Il Settore pertanto emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e:

- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare l'ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Infine, resta in capo al Settore Foreste la responsabilità di ulteriori atti di carattere generale, o relativi alla fase di ammissione o successivi all'ammissione a finanziamento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di ammissione a finanziamento e formulazione della graduatoria è il Responsabile del Settore Foreste - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1, 10127 - TORINO – PEC foreste@cert.regione.piemonte.it. Presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti relativi ai procedimenti.

Le domande di pagamento sono attribuite come competenza territoriale al Settore Tecnico della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio nel cui territorio di competenza ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno. In tal caso, il responsabile del procedimento amministrativo per la domanda di pagamento è il dirigente del Settore Tecnico. I Settori svolgono le seguenti funzioni:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, i Settori Tecnici della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

3.5.2. Selezione delle domande di sostegno – Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare Il possesso delle superfici da parte dei richiedenti, l'uso del suolo delle superfici (bosco) e la loro estensione (minimo 10 ettari, massimo 100 ettari), il rispetto dell'importo massimo (400 euro/ettaro/anno) e il raggiungimento del punteggio minimo (10 punti).

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai criteri di selezione già sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Monitoraggio CSR 2023-2027.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati ai paragrafi 1.9 e 2.3.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Viene svolta una prima istruttoria delle domande presentate per verificarne i requisiti mediante controlli amministrativi riguardanti:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda o in altra dichiarazione,
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità
- la verifica dei criteri di selezione.

Il 100% delle domande sono sottoposte ai controlli amministrativi che riguardano la:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità e di esclusione;
- attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione e del raggiungimento del punteggio minimo;
- verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.

Nel corso della verifica i funzionari incaricati hanno la facoltà di effettuare sopralluoghi e chiedere integrazioni alla documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici, verificare la veridicità dei dati dichiarati e completare la documentazione anche provvedendo ad accertamenti d'ufficio presso altri Enti o Amministrazioni.

3.5.3. Selezione delle domande di sostegno – Formazione delle graduatorie

Al termine delle verifiche su tutte le domande pervenute verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato al paragrafo 2.3 – Principi e criteri di selezione.

Confrontate le risorse annuali del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di sostegno e pagamento, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande “ammissibili e finanziabili” fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande “ammissibili ma non finanziabili”, collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra “con riserva”.

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di revoca parziale; la determinazione dirigenziale riporterà in allegato i raggruppamenti sopra descritti.

Nel caso le risorse fossero sufficienti ad esaurire le richieste di tutte le domande risultate idonee, l'atto di approvazione individuerà:

- 4) l'elenco delle domande “ammissibili e finanziabili” nel quale, per ciascuna domanda, verrà indicato il punteggio di merito e la superficie ammissibile al pagamento;
- 5) l'elenco delle domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come “ammissibili e finanziabili” nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 di cui al par. 3.5.1 (“ammissibili ma non finanziabili” e “non ammissibili”) non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di sostegno e pagamento sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.6.2. Controlli amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

1. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
2. non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
3. la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
4. siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
5. evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173, gli Stati membri provvedono per tutti gli interventi basati sulle superfici, affinché le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.6.4. Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) 2021/2115;
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della Determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, verranno definite le riduzioni ed esclusioni mediante provvedimento attuativo (determinazione dirigenziale) del Settore Foreste.

3.6.6. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023.

3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione. L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di revisione.

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottino disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2024) 8662 del 11 dicembre 2024;
- D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 giugno 2024 n. 2989235 di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116».
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 «disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e s.m.i..
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023 n. 337220 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un

meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali:

- https://www.reterurale.it/PAC_2023_27
- <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo" a disposizione in
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" a disposizione in:
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" a disposizione in:
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) così come adottato da ultimo dalla Giunta regionale con DGR n. 2-941 del 31.03.2025, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-cronoprogramma-bandi-csr-2023-2027>
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5." reperibile all'indirizzo:
<http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/elencoRegolamenti.do?anno=2011>
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii. disponibile all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSC del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse disponibili all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027", pubblicata sul B.U. n. 2 del 14/01/2021 disponibile all'indirizzo:
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/archivio/2021.htm>
- D.G.R. n. 10-398 del 21 novembre 2024 di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

4.4. CONTATTI

È possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: foreste@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal Numero verde regionale **800.333.444** (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. È anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it.

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero **011.0824455** dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina.



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.

DIREZIONE	Direzione Ambiente, Energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	ENVCLIM (70) Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
AZIONE / SOTTO-INTERVENTO	SRA27 Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
BANDO	01/2025 sostegno e pagamento
SCADENZA	15/05/2025

ALLEGATO 1.1: MODELLO RELAZIONE DI INTERVENTO

MODELLO RELAZIONE DI INTERVENTO

Il seguente schema rappresenta la traccia da seguire per la Relazione di intervento; non si tratta dunque di un modulo da compilare ma un indice degli argomenti da sviluppare e delle informazioni da fornire.

Si tratta di uno schema generale, da utilizzare per tutti gli anni di impegno; per il primo anno la Relazione si limita a riportare quanto previsto nel cronoprogramma per l'anno stesso e eventualmente riferire su quanto realizzato dal 1° gennaio 2025.

Gli interventi coerenti agli strumenti di pianificazione e alle deroghe ammesse in fase di pre-adesione seguiranno le consuete prassi per la loro comunicazione (artt. 4 e 7 del Regolamento forestale). I tempi di realizzazione sono stabiliti dal cronoprogramma comunicato con il Piano degli interventi nel 2024; in ogni caso gli interventi previsti per l'anno in corso devono essere **comunicati o autorizzati entro il 31/12/2025**.

1. Denominazione del Beneficiario

Denominazione:

Indirizzo:

Recapiti (tel., email):

Nominativo e contatti del referente della domanda:

2. Localizzazione dell'intervento

Fornire un inquadramento territoriale dell'intervento in riferimento alle informazioni riportate nel Piano di intervento approvato in fase di ammissione della domanda di pre-adesione (cfr. paragrafo 3.2).

Per facilitare l'individuazione dei lotti, riportare i riferimenti dell'area oggetto di intervento rispetto al PGF vigente (dati catastali, particelle forestali coinvolte,...)

3. Descrizione dell'intervento

Fornire la descrizione delle attività svolte, indicando a quale attività prevista dal Piano di intervento di cui al punto precedente fa riferimento (cfr. paragrafo 3.3).

Anche in questo caso, è opportuno evidenziare la corrispondenza con il PGF vigente o le eventuali deroghe ammesse in fase di domanda di pre-adesione.

Riportare eventuali attività svolte non previste che si sono rese necessarie per far fronte a eventi inattesi o errori di progettazione.

4. Descrizione degli impegni assunti

A integrazione dei punti precedenti, in funzione degli impegni assunti è necessario riportare le seguenti informazioni:

IMPEGNO OBBLIGATORIO SRA 27.3.4

Riportare una tabella riepilogativa che metta in relazione l'intervento selvicolturale ammesso in fase di pre-adesione e quello realmente realizzato per garantire il rispetto dell'impegno, ad esempio impostata come di seguito rappresentato:

Tipo forestale	Tipo strutturale	Superficie (ha)	Ripresa ammessa (mc/ha)	Area basimetrica post-intervento ammessa (mq/ha)	Ripresa realizzata (mc/ha)	Area basimetrica post-intervento ottenuta (mq/ha)
1						
...						
Totale/media						

Si ricorda che tutta la superficie inserita in domanda dovrà essere interessata dall'assunzione del presente impegno e/o del successivo impegno SRA 27.3.3.

IMPEGNO OBBLIGATORIO SRA 27.3.3

Descrivere il metodo di lotta adottato per il contrasto delle specie esotiche invasive, seguendo le indicazioni fornite dalle schede approvate con D.G.R. 23-2975 del 29/02/2016. Laddove si riscontrino specie per cui non è stata redatta una scheda monografica o ne sia stata predisposta una versione semplificata priva di indicazioni gestionali, gli interventi dovranno garantire l'eliminazione definitiva dei soggetti presenti e tutte le attività necessarie al mantenimento dell'impegno per i cinque anni successivi, ad esempio tramite cercinatura e abbattimento dei portaseme dopo la morte, eliminazione meccanica dei ricacci e polloni radicali, sradicamento dei semenzali con eventuale ripetizione delle attività.

Per gli anni successivi a quello di realizzazione dell'intervento, riportare lo stato di avanzamento delle attività manutentive previste e ammesse.

Si ricorda che tutta la superficie inserita in domanda dovrà essere interessata dall'assunzione del presente impegno e/o del precedente impegno SRA 27.3.4.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.1

Dovranno essere localizzate le radure esistenti che si intendono mantenere e quelle di nuova realizzazione, fornendo i dati GPS del loro centroide, e dovranno essere descritti gli interventi realizzati in riferimento a quanto ammesso in fase di pre-adesione.

Per gli anni successivi a quello di realizzazione dell'intervento, riportare lo stato di avanzamento delle attività manutentive previste e ammesse.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.3.1

Se è stato prevista la messa a dimora di specie autoctone carenti o per arricchimento di specie sporadiche o costruttrici di habitat, si dovrà individuare, descrivere e quantificare l'area d'intervento, fornendo i dati GPS del loro centroide ove gli impianti siano per gruppi,

indicando le specie che si intende impiantare e le modalità di lavoro e manutenzione previste, seguendo le indicazioni indicate dal Bando in riferimento a quanto ammesso in fase di pre-adesione.

Per agevolare le attività di monitoraggio e controllo, si richiede che vengano forniti anche i poligoni in formato .shp inerenti le singole radure mantenute o realizzate.

Per gli anni successivi a quello di realizzazione dell'intervento, riportare lo stato di avanzamento delle attività manutentive previste e ammesse.

Il materiale di propagazione deve essere autoctono e idoneo alle condizioni stazionali (allegato C, tabella I del vigente Regolamento forestale) e deve essere accompagnato dal Passaporto delle piante ("passaporto verde") e, quando previsto, di certificato di principale di identità ai sensi del D.lgs 386/2003 e del Regolamento regionale 1/R/2022 del 22/02/2022.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.3.5

Nel caso si intenda procedere con il rilascio di isole di biodiversità, dovranno essere opportunamente individuate, fornendo i dati GPS del loro centroide, descritte e quantificate rispetto la superficie totale d'intervento per verificare la rispondenza dei requisiti previsti dal Bando e in riferimento a quanto ammesso in fase di pre-adesione.

Per agevolare le attività di monitoraggio e controllo, si richiede che vengano forniti anche i poligoni in formato .shp inerenti le singole isole di biodiversità realizzate.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.2

Facendo riferimento all'individuazione e descrizione di alberi habitat come previsto dal Bando, è opportuno presentare una tabella che renda evidente il numero e tipo di piante all'ettaro che ci si è impegnati a rilasciare per finalità ecologiche secondo quanto ammesso in fase di pre-adesione e il numero e tipo di piante effettivamente rilasciate all'ettaro per garantire il rispetto dell'impegno.

Per agevolare le attività di monitoraggio e controllo, si richiede che vengano forniti i punti GPS inerenti gli alberi habitat rilasciati.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.3.2

Descrivere le attività previste o svolte in riferimento a quanto ammesso in fase di pre-adesione.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.4.2

Facendo riferimento agli interventi selvicolturali previsti al di fuori della Rete Natura 2000, definire su quanta superficie d'intervento si manterrà o si è mantenuto l'impegno di rispettare i periodi di interruzione delle attività selvicolturali, incluse le operazioni di concentramento ed esbosco, al fine di tutelare l'avifauna, in riferimento a quanto ammesso in fase di pre-adesione.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.4.1

Fornire una tabella di confronto tra la quantità di legname potenzialmente esboscabile con il sistema di gru a cavo progettato e ammesso in fase di pre-adesione e la quantità di legname effettivamente esboscato, riportando i dati per singola linea, nel rispetto dei parametri esposti nel Bando.

Per agevolare le attività di monitoraggio e controllo, si richiede che vengano forniti anche le linee in formato .shp inerenti le singole linee di gru a cavo realizzate.

IMPEGNO FACOLTATIVO SRA 27.4.3

Nel caso di utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale nei motori a 2 tempi (motoseghe), si chiede di fornire il dettaglio della superficie su cui è stato assunto il presente impegno e ammesso in fase di pre-adesione e quella effettivamente oggetto di utilizzo con questa tipologia di attrezzatura.

Per agevolare le attività di monitoraggio e controllo, si richiede che vengano forniti anche i poligoni in formato .shp inerenti le aree oggetto d'impegno.

4. Documentazione fotografica

Risulta opportuno presentare per ogni impegno assunto e ammesso in fase di pre-adesione breve raccolta fotografica che rappresenti le aree pre-intervento.

Al termine dovrà essere inoltre inviata breve raccolta fotografica post intervento, ad ulteriore dimostrazione dell'efficacia delle azioni svolte.